



TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale di Bolzano, nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------|--------------|
| dott.ssa Birgit Fischer | Presidente |
| dott. Massimiliano Segarizzi | Giudice |
| dott.ssa Cristina Longhi | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento *sub* C.P. 2/2022,

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato da FLAT S.R.L. in data 09.05.2022,

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e visura camerale aggiornata;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda;

RILEVATO

- che già dal bilancio al 31/12/2019 emerge una perdita di esercizio pari ad Euro 173.592,00, ed un margine operativo lordo negativo per Euro 143.075,00; nell'esercizio 2020 il MOL è rimasto negativo per euro 63.814,00 e si è avuta nuovamente una perdita di esercizio pari ad euro 107.923,00, e che inoltre, in tale esercizio, i ricavi appaiono praticamente azzerati; dalla situazione economica e patrimoniale al 31.12.2021 (non ancora approvata) risulta una perdita d'esercizio per

euro 197.038,74, con MOL negativo per euro 90.854,53 (in misura superiore rispetto a quello dell'anno precedente) e nuovamente i ricavi risultano di ammontare molto basso (euro 18.481,25); infine, anche dalla situazione economica e patrimoniale aggiornata al 31.03.2022 risulta una perdita di esercizio pari ad euro 2.239,62;

- che risultano iscritte a bilancio (anche nella situazione patrimoniale aggiornata al 31.03.2022) rimanenze pari a quasi 9 milioni di euro - entro cui parrebbero doversi ricomprendere gli immobili indicati dalla ricorrente a pag. 5 del proprio ricorso -, a fronte di crediti di esiguo ammontare e di debiti per oltre 8 milioni di euro;

- che appare opportuno fissare il termine indicato in dispositivo, anche in considerazione del fatto che appare dubbio che la ricorrente possa effettivamente realizzare il valore di stima degli immobili (*cf.* pag. 5 del ricorso e stime allegate *sub* docc. 13, 14 e 15), pur procedendo autonomamente alla loro vendita, atteso che nelle relative procedure esecutive sono già andati deserti diversi tentativi di vendita, per cui sembrerebbe doversi ritenere che non ci sia un apprezzabile interesse del mercato rispetto all'acquisto di detti beni;

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;

- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l.fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

RITENUTO

- che la richiesta di autorizzazione al pagamento delle spese condominiali nei cui locali la ricorrente afferma di svolgere la propria attività, indicate come pari a circa euro 2.500,00, non possa, allo stato, trovare accoglimento, in assenza di qualsivoglia documentazione inerente all'immobile a cui essa si riferisce, nonché all'effettivo ammontare di dette spese;

P.Q.M

visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.;

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 30.07.2022** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona dell'**avv. Riccardo Vicentini**, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente compirà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con propria relazione:

- sul contenuto delle relazioni informative periodiche depositate dalla ricorrente;
- sulle eventuali spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;
- sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
- su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma di € 15.000,00** presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. rediga alla data

del 31.05.2022, da depositare in cancelleria entro il 15.06.2022;

del 30.06.2022, da depositare in cancelleria entro il 15.07.2022;

una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**) ed una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA** sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

il Commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale, come indicato al precedente punto 2;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-quinquies l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al Giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Bolzano, 10/05/2022.

Il Giudice est.

dott.ssa Cristina Longhi

La Presidente

dott.ssa Birgit Fischer